

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A

Il Presidente Federale

- tenuto conto della necessità di procedere, prima dell'inizio della stagione sportiva 2023-2024, con gli adeguamenti delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) al Decreto Legislativo n. 36/2021 e alle sue successive modifiche e integrazioni;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 giugno 2023;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- ravvisato opportuno riservare ad un approfondimento successivo, da concludersi entro il 31 luglio 2023, l'adeguamento regolamentare relativo all'individuazione, definizione e composizione dell'organismo a cui andranno devolute le controversie riguardanti i nuovi contratti di lavoro sportivo in ambito dilettantistico;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle disposizioni delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., così come riportate nel testo allegato sub A). Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° luglio 2023.

L'adeguamento regolamentare relativo all'individuazione, definizione e composizione dell'organismo a cui andranno devolute le controversie riguardanti i nuovi contratti di lavoro sportivo in ambito dilettantistico dovrà intervenire entro il 31 luglio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

MODIFICHE N.O.I.F. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021

TITOLO VI - I CALCIATORI

Art. 27

I calciatori e le calciatrici

1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:
 - a) "professionisti";
 - b) "non professionisti";
 - c) "giovani";
 - d) "giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)". Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici "non professionisti" o "giovani".
2. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, delle Divisioni di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Art. 28

I "professionisti"

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.
2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33.

Art. 29

I “non professionisti”

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.

1 bis ABROGATO.

2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” dura una stagione sportiva, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Art. 30

I calciatori e le calciatrici dell'attività ricreativa

INVARIATO

Art. 31

I “giovani”

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.

2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.

3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007.

Art. 32

I “giovani dilettanti”

1. I calciatori/calciatrici:

- a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
- b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno della stagione in cui compiono il 18 anno di età, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento permane: a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società; b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

Art. 32 bis

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Norma transitoria

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino ad esaurimento dei tesseramenti per i quali trovano applicazione.

Art. 32 ter

Norma transitoria

ABROGATA

Art. 33

I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
 - b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
 - c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro;
 - d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non

superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1 luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati come “giovani di serie” prima del 1 luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull’addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell’art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell’anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell’ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell’art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un’indennità netta non inferiore a quella pattuita nell’accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice “giovane di serie” ad ottenere la qualifica di “professionista” e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel

conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti aisensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, le Divisioni Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalle Divisioni Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S.

3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.

Art. 34 bis

Obbligo di impiego dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori e di calciatrici alle gare.
2. Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 35

Associazioni di categoria

INVARIATO

TITOLO I - IL TESSERAMENTO

Art. 36

I tesserati

1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.:
 - a) i dirigenti federali;
 - b) gli arbitri;
 - c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
 - d) i tecnici;
 - e) i calciatori e le calciatrici.
2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.
3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C..
4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.
5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.
6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.
7. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata

nei suoi confronti.

8. Ricorrendone i presupposti, ai soggetti tesserati dalla FIGC ai sensi del presente articolo si applica la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto n. 36/2021.

Art. 37

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

INVARIATO

Art. 38

Il tesseramento dei tecnici

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Le Leghe professionistiche e la FIGC, ognuna per quanto di propria competenza, provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe e/o la FIGC non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società delle rispettive Leghe, possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alle medesime Leghe con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è incorso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.
6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega o la Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega o della Divisione competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 40

Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.

1ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenzascolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7. ABROGATO

7. bis ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.

11 bis. ABROGATO

12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Art. 40 bis

INVARIATO

Art. 40 ter

Commissione Operazioni Estere

INVARIATO

Art. 40 quater

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del

tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti" e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In

caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.

Art. 40 quinquies

Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;

c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti o

decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.

Art. 41

Il tesseramento militare

INVARIATO

Art. 42

Revoca del tesseramento

INVARIATO

TITOLO II- LE TUTELE

Art. 43

Tutela medico-sportiva

INVARIATO

Art. 44

Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche

1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una

calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato /la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposte, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.

8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.

Art. 44 bis

Adempimenti delle società dilettantistiche per la tutela sanitaria degli allenatori professionisti

ABROGATO

Art. 45

Assicurazione contro i rischi

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato/a, per un massimale comune a tutti i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici della categoria.

2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.

3. Le Leghe e, per la Divisione Serie A Femminile Professionistica, la FIGC definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi

professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe ed eventuali ulteriori disposizioni federali possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

4. Le società devono in ogni caso ottemperare a tutte le disposizioni di legge riguardanti gli obblighi INAIL previsti per i tesserati titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, nonché alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

Art. 46

Tutela previdenziale

1. Le società professionistiche, ai sensi di legge, sono tenute ad iscrivere all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini della maternità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori/calciatrici "professionisti", gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.

2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per le medesime.

3. Le società dilettantistiche che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori sportivi devono ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia previdenziale e assistenziale.

4. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.

TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E TESSERATI

Art. 91

Doveri delle società

INVARIATO

Art. 92

Doveri dei tesserati

1 I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, sono tenuti altresì all'ottemperanza degli Accordi Collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli Accordi Collettivi. Le sanzioni non possono esser di natura economica.

3. ABROGATO

4. Le sanzioni a carico dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.

Art. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "giovani", "giovani dilettanti", "giovani di serie" e "non professionisti"

devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.

3. I calciatori/calciatrici “professionisti” o “giovani di serie” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94

Accordi in contrasto con le norme

1. Sono vietati:

- a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
- b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega o nelle Divisioni di calcio femminile e dalle stesse approvato.

2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega o alla Divisione di calcio femminile di competenza.

Art. 94 bis

Deroga

1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in ambito dilettantistico possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Norma transitoria

La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro sportivo o di apprendistato.

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND

1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

2. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati L.N.D., nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

3. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche

– entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

4. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

5. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

6. Il pagamento agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quater

Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società LND e della Divisione Serie B Femminile

1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.
2. I contratti di lavoro sportivo dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero la Divisione Serie B Femminile. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. o alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti.

4. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e della Commissione Contratti Tesserati per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e dalla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

5. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e della Commissione Contratti Tesserati per il calcio Femminile divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quinquies

Contratti di lavoro sportivo e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile

1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionati di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n.

36/2021.

Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

4. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

5. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

6. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

7. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al

Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Art. 94 sexies

Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile

1. E' istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di tre componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori della gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto i contratti di cui all'art. 94 quinquies delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dal ricorrente corredato della relativa documentazione a sostegno.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al ricorso diretto alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto di costituzione con i relativi allegati dovranno

essere inviati a parte ricorrente ed alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla Commissione dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte ricorrente. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.

Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 94 septies

Contratti di lavoro sportivo e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5

1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione

Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

5. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società della Divisione Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il giocatore/giocatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

7. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e,

comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

8. Il pagamento agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a Cinque di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 95

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.
3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.
5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici

professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e neirapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 95 bis

Disciplina della concorrenza

1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:

a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;

b) in tutti i casi, sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.

2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:

a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici tesserati per altre società;

b) a partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest'ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.

3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, sudeferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;

b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;

c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 96

Premio di tesseramento

1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di tesseramento" sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.

Fermo quanto precede, il "premio di tesseramento" è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come "giovane dilettante" o "non professionista" fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

2. Agli effetti del "premio di tesseramento" vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento". Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il "premio di tesseramento" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPA.

Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di

tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, appena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al "premio di tesseramento" si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il "premio di tesseramento" dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D:	€450
Eccellenza:	€350
Promozione:	€250

Prima Categoria: €150
Seconda Categoria: €100
Terza Categoria: non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B: €150
Serie C: €100
Eccellenza: non dovuto
Promozione: non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A €500
Serie A2 Elite €450
Serie A2 €350
Serie B €250
Serie C1 €150
Serie C2 €100
Serie D non dovuto

Calcio a 5 femminile:

Serie A €100
Serie B non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li non dovuto

Norma transitoria

Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie“, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato.

Art. 97

Premio di addestramento e formazione tecnica

INVARIATO

Art. 98

INVARIATO

Art. 99

Premio di formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);
- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;
- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;
- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere

o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1
2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6

<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

Art. 99 bis.

Premio alla carriera

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

- a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
- b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di tesseramento” (ex art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di formazione tecnica” (ex art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (ex art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale al livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Norma transitoria

La detrazione di cui al comma 1 riguarderà anche “il premio di preparazione” o il “premio di addestramento e formazione tecnica” eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

Art. 99 ter

Premio alla carriera per le società di calcio femminile

1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane” o “giovane dilettante” o “giovane di serie”, quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile

2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Serie B Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in

caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la calciatrice.

Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Serie B Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di tesseramento (ex art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di formazione tecnica" (ex art. 99 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

3. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.

Norma transitoria

La detrazione di cui al comma 2 riguarderà anche "il premio di preparazione" o il "premio di addestramento e formazione tecnica" eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

Art. 100

I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. Il trasferimento del calciatore/calciatrice "non professionista", titolare di contratto di lavoro sportivo o di contratto di apprendistato, a società professionistica, comporta altresì la risoluzione del contratto.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.
5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.
9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel

rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. Il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice “non professionista”, titolare di contratto di lavoro sportivo o di contratto di apprendistato, a società professionistica, non comporta la cessione del contratto.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto di lavoro sportivo con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il

calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.
9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 102

Le cessioni di contratto in ambito professionistico

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista, a condizione che questi vi consentano per iscritto.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto

diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a condizione che:

- a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

Art. 102 bis

Diritto di partecipazione

ABROGATO

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

- 1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.
- 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere

esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 104

I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici "giovani di serie" e "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Art. 105

Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e

calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

Art. 105 bis

Accordi preliminari di allenatori e preparatori atletici

1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, relativi alle prestazioni sportive degli allenatori e dei preparatori atletici.
2. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega o dalla Divisione competente.

3. Il Tecnico già legato contrattualmente ad una Società può, in ogni tempo, sottoscrivere un contratto preliminare con la medesima società o rinnovare, ad efficacia immediata, il rapporto contrattuale in corso.

4. Il Tecnico libero da vincoli contrattuali può sottoscrivere in ogni tempo un contratto preliminare per la stagione sportiva successiva. La sottoscrizione del contratto preliminare preclude all'allenatore ed al preparatore atletico la possibilità di stipulare altri accordi con società diversa da quella che ha sottoscritto l'accordo.

5. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 38 quinto comma, una società professionistica può stipulare con l'allenatore o il preparatore atletico legato contrattualmente con altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto con l'altra società. Tali accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

6. I contratti preliminari devono essere depositati presso la Lega o la Divisione competente nei venti giorni successivi alla sottoscrizione e comunque entro il trenta giugno.

Art. 106

Decadenza dal tesseramento di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”

1 I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) accordo tra le parti;
- c) inattività del calciatore/calciatrice;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
- f) abrogato;
- g) abrogato;
- h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all'art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.

2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a), b) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.

Art. 107

Decadenza dal tesseramento per rinuncia

1. La rinuncia al tesseramento del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e/o in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice decaduto/a dal tesseramento ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le “liste di svincolo” suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da far decadere dal tesseramento e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per le decadenze dal tesseramento, gli elenchi dei calciatori/calciatrici che decadono dal tesseramento.

3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.

4. Le Leghe e le Divisioni di Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Generale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso alla decadenza del tesseramento dei calciatori/calciatrici nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/calciatrici, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al tesseramento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in “lista di svincolo” vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

Art. 108

Decadenza dal tesseramento per accordo

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di

contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.

2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Art. 109

Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere la decadenza dal tesseramento, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.

L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato

competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Art. 110

Decadenza dal tesseramento per inattività della società

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, decadono d'autorità dal tesseramento. In tali ipotesi, qualora il calciatore/calciatrice:

a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente; sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, delle Divisioni di calcio femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici decaduti/e dal tesseramento possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del tesseramento dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, decadono d'autorità dal tesseramento. Per ottenere la decadenza dal tesseramento essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, dispone la decadenza dal tesseramento con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto all'interruzione del tesseramento. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.

Questo, accertato il diritto alla decadenza del tesseramento, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per la decadenza del tesseramento, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto alla decadenza del tesseramento per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di decadere dal tesseramento se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. La decadenza dal tesseramento dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Art. 111

Decadenza dal tesseramento per cambiamento di residenza

1. Il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere la decadenza dal tesseramento quando siano trascorsi 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.

2. Il calciatore/calciatrice può ottenere l'interruzione del tesseramento inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto alla decadenza del tesseramento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

Norma transitoria

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 111 nella formulazione previgente.

Art. 112

Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico

INVARIATO

Art. 112 bis

Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società

INVARIATO

Art. 113

Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista”

1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:

- a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
- b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Norma transitoria

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.

Art. 114

Stipulazione di un contratto professionistico

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest'ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

2. ABROGATO

3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.

4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche

o Società di Serie A femminile.

Art. 115

Successiva stipulazione di contratti professionistici

INVARIATO

Art. 116

Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

1bis. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni

di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

Art. 117 bis

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con calciatori/calciatrici non professionisti/e

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

Art. 118

Variazione Di Attività

ABROGATO